

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 19 - numero 3962 di venerdì 03 marzo 2017**

# **DPI e sicurezza: una check list per l'autovalutazione nelle aziende**

*Una lista di controllo per verificare la conformità delle aziende in relazione ai dispositivi di protezione individuali. Marcatura, documentazione, formazione, idoneità al rischio, limiti di protezione, ergonomia, conservazione e manutenzione.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAT902] ?#>

Treviso, 3 Mar ? Uno degli aspetti importanti nella tutela effettiva della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è l'utilizzo, laddove necessari, di **dispositivi di protezione individuale (DPI)** in buono stato, adeguati ai rischi e alle caratteristiche dei lavoratori.

Ed infatti nella rubrica "Imparare dagli errori", dedicata al racconto e all'analisi degli infortuni lavorativi, abbiamo spesso mostrato quali possano essere le conseguenze di DPI mancanti, non utilizzati o inadeguati.

Per favorire l'autovalutazione da parte delle aziende della conformità alla normativa vigente in materia di DPI, anche con riferimento alle problematiche più frequenti riscontrate nelle attività di vigilanza e alle modalità con cui vengono usualmente effettuati i controlli da parte dello SPISAL dell' Azienda ULSS 9 di Treviso, ci soffermiamo oggi su una specifica check list pubblicata nello spazio web dell'ULSS trevisana.

La "**Scheda valutazione: dispositivi di protezione individuali (DPI)**", aggiornata nel mese di gennaio 2016 e prevista per l'autovalutazione delle aziende, è divisa in varie sezioni. E se per ogni sezione sono proposte diverse domande per verificare la conformità alla normativa, nella parte con le "istruzioni per la compilazione" sono riportate ulteriori indicazioni sui riferimenti normativi e sulle istruzioni per l'azienda. È evidente - sottolinea comunque la presentazione dell'ULSS 9 della check list - che al di là di quanto riportato nella scheda non si esclude "l'obbligo di rispettare comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa".

Partiamo dalla prima sezione della scheda relativa alla **marcatura e documentazione: istruzioni, informazione, formazione e addestramento**.

In questa prima sezione si chiede, ad esempio di verificare, la marcatura CE, la presenza della dichiarazione di conformità e della nota informativa.

Nelle istruzioni per la compilazione si ricorda che:

- "la dichiarazione di conformità deve essere disponibile in azienda;

- la nota informativa del fabbricante deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e in lingua italiana. Deve contenere, tra l'altro, le istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione, disinfezione".

È riguardo alla formazione/informazione si indica che, come richiesto dal D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro "fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori e li informa preliminarmente per quali rischi il DPI li protegge". Ed è "importantissimo" fornire informazioni anche sui limiti di protezione: "ad esempio un apparecchio di protezione delle vie respiratorie con filtro non protegge in caso di carenza di ossigeno. Su tutti i DPI deve essere fornita formazione specifica e, se ritenuto necessario, addestramento. L'addestramento è comunque obbligatorio per i DPI di III categoria e per la protezione da rumore (II categoria) e deve essere documentato".

Nella sezione relativa alla **valutazione dei rischi** sono riportate ulteriori domande su individuazione per fase lavorativa, idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia, interferenza, limiti di protezione.

Ad esempio:

- "i DPI vengono utilizzati per la protezione dai rischi che non possono essere evitati con misure tecniche ed organizzative di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva?

- nel DVR è stata valutata correttamente l'idoneità dei DPI rispetto al rischio da cui devono proteggere senza generare un rischio maggiore?

- i DPI sono stati scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore (con il concorso del medico competente), garantendo comfort ed efficacia protettiva?

- i DPI sono tra loro compatibili nel caso di rischi multipli che prevedano l'uso simultaneo di più DPI?

- i DPI scelti sono stati individuati dichiarando il livello minimo di prestazione in funzione dei codici di marcatura CE?

- sono stati individuati i limiti di protezione del DPI e, se necessario, la loro durata"?

A questo proposito le istruzioni indicano che i DPI "possono essere utilizzati in alternativa ai mezzi collettivi solo nei casi in cui quest'ultimi non possano essere allestiti per necessità tecniche e operative (es.: DPI anticaduta anziché parapetti in lavori sui tetti di breve durata, APVR anziché aspirazione localizzata in lavori di cantiere e/o di breve durata)".

Inoltre riguardo alla scelta, l'**idoneità del DPI rispetto al rischio** è il "primo criterio di scelta da osservare; il DPI deve essere individuato nel modo più preciso possibile con riferimento ai criteri di marcatura. I DPI possono presentare rischi derivanti dal dispositivo in sé (progetto, qualità dei materiali, ecc.) e rischi derivanti dall'uso del dispositivo (limiti di uso e limiti di protezione, non osservanza delle istruzioni fornite, mancata manutenzione, ecc.)".

E, come riportato nelle domande, il medico competente (ove presente) deve poter "contribuire alla valutazione dei rischi e all'adozione delle misure preventive incluse le questioni che riguardano l'adeguatezza o il confort del dispositivo".

Rimandando alla lettura integrale della scheda, che riporta altre utili informazioni, veniamo alle sezioni relative alla **fornitura**, all'**assegnazione individuale** e all'**uso corretto da parte dei lavoratori**.

A questo proposito, oltre alle domande di verifica della conformità normativa, nelle istruzioni si indica che i DPI "devono essere regolarmente forniti tenendo conto dell'usura, dei tempi di scadenza e invecchiamento in modo da garantire la continuità della protezione nel tempo". Ed è opportuno che le "consegne siano documentate".

Si sottolinea poi che i lavoratori "sono obbligati a utilizzare i DPI messi a loro disposizione nei casi previsti dal datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio. Deve essere verificato che i lavoratori indossino correttamente in DPI (adattamento) nei casi in cui ciò è rilevante per la protezione (esempio: DPI protezione rumore)". Infatti il datore di lavoro, dirigente e preposto "devono vigilare sull'uso dei DPI previsti per ciascuna operazione e sulle modalità con cui sono indossati. Esempio sull'uso non corretto: utilizzo di maschera filtrante per polveri per operazioni che espongono a solventi".

Una sezione della scheda è dedicata alla **conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza** dei DPI con domande che, tra le altre cose, riguardano:

- la definizione di misure necessarie per **conservare adeguatamente i DPI**: ad esempio "uno spazio chiudibile ben individuato e dedicato alla conservazione del DPI; anche in prossimità della postazione di lavoro";
- la presenza e attuazione di **procedure per la pulizia**: ad esempio è importante "mantenere la pulizia delle maschere, favorire la portabilità di inserti auricolari e cuffie per il rumore";
- la definizione delle modalità e tempi delle **operazioni di manutenzione/controllo** "in base a quanto riportato nella nota informativa del DPI, in riferimento al tipo di manutenzione e la frequenza di controllo previsti.

Inoltre sono stati definiti, se necessari, i tempi massimi di utilizzo dei DPI o loro parti, e le procedure per la riconsegna? Ed esiste documentazione della periodicità di pulizia, verifica, manutenzione, sostituzione dei DPI?

Segnaliamo, infine, che il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.

Regolamento di cui torneremo a parlare anche con una prossima intervista di PuntoSicuro, realizzata durante la manifestazione bolognese Ambiente Lavoro, a **Virginio Galimberti**, in rappresentanza dell'Ente italiano di normazione (UNI).

Concludiamo riportando l'**indice** della **check list**:

- Sezione 1 ? Marcatura e documentazione: istruzioni, informazione formazione e addestramento
- Sezione 2 ? Valutazione dei rischi ? individuazione per fase lavorativa, idoneità per rischio, priorità protezioni collettive, ergonomia, interferenza, limiti di protezione
- Sezione 3 ? Fornitura, assegnazione individuale
- Sezione 4 ? Uso corretto da parte dei lavoratori
- Sezione 5 ? Conservazione, manutenzione, sostituzione, pulizia, riconsegna, scadenza
- Sezione 6 ? Segnaletica
- Sezione 7 ? Idoneità sanitaria, valutazioni del medico competente, caratteristiche individuali

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

**[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)**